



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ORDINANZA

N. 37 DEL 06/06/2024

OGGETTO: "GIRO NEXT-GEN" - 47° GIRO D'ITALIA UNDER 23 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SULLE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la necessità di modificare la viabilità e regolamentare il transito dei veicoli in occasione del transito del 47° GIRO D'ITALIA UNDER 23 "GIRO NEXT GEN" sulle strade del territorio del Comune di Fénis il giorno 10 giugno 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 249 in data 05 giugno 2024, recante "Autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica "47° Giro D'Italia Under 23 Giro Next-Gen" in programma dal 9 al 16 giugno 2024, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs.30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, e contestuale disciplina della circolazione;

SENTITI i responsabili degli Uffici comunali competenti;

VISTO il codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e smi;

VISTO la Legge Regionale n. 54/1998 all'art. 26;

VISTO D.lgs 267/2000 all'art. 107;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SU TUTTE LE STRADE DEL COMUNE DI FÉNIS INTERESSATE DAL TRANSITO DEL 47° GIRO D'ITALIA UNDER 23 "GIRO NEXT-GEN", DAL PASSAGGIO DEL MEZZO INIZIO GARA AL PASSAGGIO DEL MEZZO ATTESTANTE LA FINE CORSA, INDICATIVAMENTE DALLE ORE 14:15 ALLE ORE 15:30, DEL GIORNO LUNEDÌ 10 GIUGNO 2024 PER CONSENTIRE IL TRANSITO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA.

È fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione adottare tutti gli accorgimenti (segnaletica, recinzioni e protezioni) necessari al fine di evitare danni a persone o cose e, la stessa dovrà assumersi ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni causati a terzi, rimanendo esonerata l'Amministrazione Comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito del Comune di Fénis.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
BISCARDI MARIA GRAZIELLA
Atto firmato Digitalmente